

LA VERIFICA DEI POTERI PARLAMENTARI

STUDIO CRITICO E PROPOSTA

Qualunque questione e qualunque opinione possono aver resistito, immutate, per un periodo lungo di tempo, e però giunge pur sempre per esse, più o meno tardi, il momento psicologico in cui, per un cumulo di cause e condizioni, vengono ripresentate al giudizio del pubblico col rischio perfino d'essere crollate dalla base sulla quale pareva riposassero intangibili, d'essere tramutate nell'essenza loro.

E svariate diverse sono le cagioni e le circostanze che possono aver fatto resistere quelle questioni e quelle opinioni all'incessante evoluzione del pensiero, al naturale succedersi del nuovo all'antico: o sia perchè l'errore, insito in esse comunque per se non grave, lo diventò di poi per nuove circostanze e condizioni: o sia perchè gli interessati d'una parte non trovarono forse per essi prudente ed utile il far rilevare l'errore e le sue conseguenze; o sia perchè queste e quello non sono giunte al grado sufficiente per convincere altri che vi erano del pari interessati; o sia per l'apatia, crittogama ormai diffusa nella società, che non spinge all'analisi dei fatti, comunque dalla coscienza riprovati; oppure infine perchè l'esperienza delle cose non è giunta al grado necessario per muovere alla scoperta di un male esistente e per intuire un bene possibile.

Ogni giorno si può dire, col crescente progresso, colla istruzione maggiore, quindi col più diffuso acume delle menti vengono sollevate nuove questioni ed opinioni che mettono in discussione le antiche: cosicchè si vede ogni ordine di cittadini metterne in evidenza la natura, analizzarle nelle loro origini ed effetti, discuterle, correggere i convincimenti

che avevano imposto; alle masse fino a quel dì, ricercare nuovo indirizzo, giungere a conclusioni perfino opposte alle precedenti.

E questo che si verifica quasi per ogni fatto pubblico e privato, d'ordine tanto morale che materiale, a maggior ragione e con maggiore impellenza si fa sentire nella vita politica e in tutte le sue manifestazioni.

Abbiamo veduto infatti in questi pochi ultimi anni venir portati alla pubblica discussione ordinamenti legislativi, parecchi, ad esempio, il voto politico e la sua estensione, il collegio uninominale ed il plurinominale, le incompatibilità parlamentari, l'inaMOVibilità del magistrato, l'estensione del voto, il diritto elettorale alla donna, il divorzio e via via, pei quali non si sarebbe nemmeno sognata la possibilità venni anni sono. Ebbene oggi, se non erro, è venuto il momento per la procedura che si serve nella *verifica dei poteri*, nella ricerca cioè del diritto all'onore della deputazione.

So benissimo che l'argomento nel nostro paese non cade per la prima volta in discussione, che fu sollevato e fu sepolto più volte nelle pubbliche discussioni, nei giornali politici, e che anche di recente fece capolino incidentalmente in articoli politici e nel Parlamento stesso.

Ma la storia passata a nulla gioverebbe se io qui la ricapitolassi, sarebbe un'opera inutile, lascierebbe il tempo che trova. E però dobbiamo convenire che se tale quesito fu agitato molte volte, ciò vuol dire che havvi ragione per discuterlo ampiamente, per risolverlo una buona volta: nè si può negare che l'esperienza, tolta anche da altre nazioni che in tale materia seguono ordinamento diverso dal nostro, e una serie lunga di fatti devono avere persuaso della necessità di porre rimedio ad una procedura, ad una consuetudine irta di inconvenienti, urtante la ragione e il diritto, ingiusta nei suoi effetti!

Ora, se con questo studio io non avrò detto cose che altri non abbia pensato, mi si conceda almeno la buona intenzione e la pazienza di aver dedicato un po' di tempo a raccogliere e coordinare le idee, i ragionamenti favorevoli e contrari posti innanzi nell'analisi della procedura che attualmente si segue nella *verifica dei poteri*: mi si passi almeno il pensiero di aver voluto richiamare l'attenzione pubblica sopra un quesito che merita serio esame, che richiede una soluzione diversa da quella che finora gode.

Si potrebbe sostenere che una volta le elezioni politiche camminassero più piane; vi fosse un numero minore di contestazioni, e queste forse fossero provocate da fatti meno gravi che non siano oggidì. Per qual ragione? forse perchè con maggior lealtà si conducevano le operazioni elettorali negli anni addietro, d'onde minori urti, minor numero di lesioni al diritto? Io non credo sia quella la sola e più valida ragione, e però non nego che arti non sempre buone, passioni e ambizioni cresciute oggidì, gradazioni di partito in numero maggiori e quindi maggiori punti e ragioni di lotta abbiano influito a fuorviare dalla corretta condotta l'elettore, a spingerlo in una esagerata smania di vittoria e quindi a usare talvolta mezzi non sempre nobili nè leali, dimenticando il supremo, la *verità*.

E penso altresì che al mutamento di carattere assunto dalle elezioni abbiano gran parte da un lato la partecipazione maggiore alla vita politica, da un altro lato la maggiore conoscenza del meccanismo delle elezioni, degli artifici e sofisticazioni di cui sono suscettibili; per guisa che un maggior numero di elettori ha imparato dove vi sia materia ad opposizione, come tale materia possa scoprirsi, in qual modo possa esser fatta valutare, sostenere e rendere vittoriosa. Mentre che una volta in tempi più ambrosiani (come diremmo noi milanesi) avveniva che i medesimi fatti, oggi incriminati o contestati, allora passavano inosservati sia per inesperienza delle cose elettorali, sia per poca diffusa conoscenza dei doveri e diritti dell'elettore, sia per poca preoccupazione della lotta politica.

Avvenne lo stesso per l'incompatibilità parlamentare: chi mai si sognò nelle prime legislature del 1860 di pensare che il Governo trovasse il suo tornaconto nell'aver in Camera un largo numero di dipendenti e di moralmente incompatibili? Una volta che il pubblico ebbe cognizione maggiore circa il meccanismo della legislazione, e gli artifici che vi si potevano introdurre, una volta che il pubblico guadagnò esperienza e seppe meglio guardare addentro alle condizioni della Camera, sorse il pensiero della incompatibilità, fu tradotto in atto, e il gran quesito in base a giustizia fu risolto, se non interamente, almeno in buona misura.

Così è dell'argomento presente, la verifica dei poteri, che oggi io risollevo colla mia pochezza di mezzi bensì, ma con tutta la sincerità dell'animo, spogliato da ogni spirito di parte, col sentimento di compiere un dovere di cit-

tadino e coll'esperienza che in materia così delicata ci avverte dovere infine la giustizia intervenire, decidere la controversia, togliere l'errore.

**

Ognuno vede subito come lo scopo di questo mio studio sia di: « dimostrare l'ingiustizia e la illegalità, che per molteplici aspetti, si compie concedendo l'alto onore di sedere in Parlamento e del legisferare a quei cittadini la cui elezione fu proclamata soltanto dalla riunione dei Presidenti dei seggi elettorali del Collegio, e contro la quale è stata sporta una contestazione. »

Ma per prima cosa credo necessario provare l'errore del concetto che si pone innanzi per giustificare l'attuale procedimento, per il quale si permette che, chi non ne è ancora investito per effetto del supremo giudizio, eserciti l'onore (non posso dire *diritto*, perchè ancora non sanzionato dal competente tribunale) di Rappresentante della Nazione, per un tempo spesso anche non breve. Si sostiene che il proclamato dalla riunione dei presidenti delle sezioni del collegio elettorale è l'eletto in conseguenza del voto della maggioranza degli elettori e pertanto è da considerarsi come effettivo deputato politico.

Ed io dico subito: « non è l'eletto » e lo dimostro.

Lo è di fatto perchè tale viene proclamato dal primo potere giudicante di quella elezione: ma non lo è di diritto quando quella proclamazione è contestata, anzi ritenuta nulla (e quante volte infatti lo è), per computo erroneo di voti, il che significa già erroneo apprezzamento sulla vera maggioranza del collegio: quando quella proclamazione si crede possa essere annullata per difetto di forma, per incompatibilità, per mancanza dell'età voluta, per immorali e dolosi procedimenti, per ingerenze indebite, per corruzione, per violenza, ecc.

Ora, il fatto stesso della contestazione e il conseguente giudizio richiesto, intorno a quell'elezione, da un secondo corpo giudicante, da quello della Giunta parlamentare, costituiscono precisamente la condanna della procedura in corso e dell'opinione oggi dominante per cui si vuole che il proclamato dalla riunione delle Presidenze dei seggi elettorali sia l'etto di diritto e come tale possa subito godere dei privilegi inerenti e del mandato di rappresentante politico.

Per me, e per ognuno che giudichi senza passione, questa ora emessa è la maggiore ferita che viene inflitta all'asserzione contraria ed oggi dominante. Se non che molte altre sono le ragioni, e più ancora molti sono gli atti dello stesso Parlamento che vengono in suffragio della mia tesi: ed io mi propongo di enumerare non solo, ma ancora di sviscerare e lo prime ed i secondi.

Intanto il fatto solo dell'aver creata una Giunta delle elezioni per la verifica dei poteri, dice da se solo che non si ritiene sovrana la proclamazione fatta da quella maggioranza che, più o meno legale, si è imposta nel momento della elezione e della valutazione dei voti: e dal momento che la Camera accoglie i reclami della minoranza reale o meno, essa dimostra che il proclamato non è l'eletto di diritto, che la vera maggioranza può anche non essere quella che proclamò il risultato dell'elezione.

Un dato poi di grande valore che attesta come quest'ultimo in faccia allo Statuto e alla Camera non sia in via assoluta l'avente diritto all'onore della deputazione, ancorchè proclamato dai seggi, gli è che, pendenti le contestazioni alla elezione, fossero anche di poco valore, il proclamato non è ammesso al giuramento ad onta che lo si lasci sedere in Camera, parlare discutere e votare.

Un ultimo argomento, che vince tutti gli altri è che, riscontrato un'errore di calcolo nello apprezzare e computare i voti, un vizio qualsiasi di forma nella procedura, una erronea applicazione della legge, il proclamato, comunque abbia esercitato il mandato quale eletto, lo perde e ritorna candidato in competenza col suo avversario il quale non è stato ammesso agli onori del Parlamento nemmeno temporaneamente.

Basta parlar d'errore nella proclamazione per dedurre due cose: la prima che, di fronte al non proclamato è solenne ingiustizia che, al cittadino erroneamente proclamato, (forse anco da una falsa maggioranza) si apra la porta del Parlamento, si concedano parola e voto: la seconda, che sia atto di riparazione reclamata indurre il legislatore a toglier di mezzo questa consuetudine, sanzionata dalle norme Parlamentari, urtante il buon senso e la moralità.

A suffragio di questa necessità si elevano in tutta la loro maestà le considerazioni che in argomento debbono sorgere nell'animo d'ognuno il quale un momento solo si fermi ad analizzare per quanti lati sia *ingiusto, pericoloso, immorale, incompatibile* la norma attualmente in funzione.

E se dobbiamo dirla chiara, il vero contestato nella elezione, è il proclamato: è il diritto da questi erroneamente acquisito che è posto in dubbio: è quindi implicitamente supposto che il diritto possa spettare invece al suo competitore, a quello che ancora non ne fruisce, che è tenuto fuori della Camera, che patisce ingiustizia. Vedasi adunque come non sia nemmeno pari la condizione fatta ai due contendenti, anzi si possa asserire che la posizione dell'uno, di colui che fu ammesso all'onore del Parlamento, sia resa ingiustamente superiore a quella del suo competitore escluso dalla Camera.

Il cittadino, la cui elezione è contestata, esercita adunque un potere che non gli si riconosce, che è posto in dubbio: e come tale non è un deputato a pieno diritto di legisferare perchè non è sicuro sia suffragato dalla vera maggioranza degli elettori, la quale può non essere la vera, e perchè per effetto di un secondo giudizio, quello della Giunta, può diventare invece la minoranza.

Ogni partito nel corpo elettorale sceglie il proprio rappresentante nella persona di colui che ne divide il pensiero e le aspirazioni in ordine al governo del Paese: ora se l'eletto contestato per avventura non è l'eletto della vera maggioranza del corpo elettorale, saranno portate in Parlamento le idee di un partito che non aveva diritto di essere rappresentato; tanto è vero questo che, se dalla Giunta delle elezioni il proclamato dovrà abbandonare il seggio di deputato, per annullata elezione, avverrà che l'altro candidato vada poi a sedere in altro settore se d'altro partito, od al suo posto stesso se del medesimo, perchè ad un altro partito elettorale, ad un'altra maggioranza fu riconosciuto il vero diritto di farsi rappresentare; avverrà quindi che altri concetti politici, altre aspirazioni siano chiamati ad avere voce ed azione in Camera, opposti a quelli che per un corso di mesi vi si portarono per bocca di un rappresentante, il quale vi sedette non investito di legale diritto e vi portò i voti di un partito che non aveva veste legale di maggioranza nel corpo elettorale.

Dal momento che l'elezione è contestata certo è questo, che tanto l'ammesso all'onore del Parlamento quanto l'escluso si trovano nelle medesime condizioni di fronte al corpo elettorale e alla Camera; l'esclusione dell'uno e l'ammissione dell'altro sono un errore; per amendue v'è un errore da verificare, da riparare.

Una volta che al Parlamento sono giunte le opposizioni mosse da una parte del corpo elettorale alla proclamazione avvenuta, cadono per sè stessi il valore e la giustizia della fatta proclamazione: i due candidati ritornano nella primitiva loro parità di condizione, nessuno dei due ha diritto agli effetti della votazione perchè posta in dubbio, perchè sottoposta a giudicato.

V'è di più: quando la Giunta per le elezioni ha trovato fondata la contestazione allora istruisce, muove la causa, proclama contestata l'elezione di N. N. cioè quella avvenuta sul cittadino che già siede in Parlamento, e propone alla Camera o l'annullamento od il ballottaggio, quindi sempre una nuova convocazione del collegio.

E allora quale conseguenza può verificarsi? quella perfino di vedere la Giunta e la Camera ritenere come il vero eletto quello fra i contendenti che fu tenuto fuori della Camera: d'onde il massimo ridicolo per i nostri ordinamenti, senza contare le altre eventualità; il ritorno alle uguali condizioni quindi ad una nuova contesa in ballottaggio, oppure l'annullamento ed una elezione *ex novo*.

È veramente strano; nella verifica dei poteri non è forse in gioco e in discussione un diritto, come lo è nelle cause civili di diritto comune?

Ora non è forse vero che per queste ultime il godimento del diritto è accordato a nessuna delle parti contendenti finchè il giudizio ultimo non sia pronunciato? Perchè adunque nell'aggiudicazione del diritto alla Deputazione si vuole tenere un criterio diverso, si accorda cioè che goda il diritto e il favore di sedere in Camera l'uno dei contendenti, mentre nessuno dei due è riconosciuto l'eletto dal competente tribunale d'ultima istanza, dalla Camera, stantechè sussiste una contestazione, è infirmato un diritto e pende una causa in merito?

Nè si accampi il pretesto che, avendo il popolo pronunciato questo giudizio devesi rispettare. Desso è pienamente rispettabile finchè nessuno lo ha contrastato, finchè nessuno viene a dire che quel giudizio popolare è errato, in buona o in mala fede. Ma appena una proclamazione abbia mosso opposizioni, quel giudizio popolare, ritenuto sovrano, tale non è più; tanto è vero che ne subentra un altro: quindi, al pari di quanto avviene in materia civile, anche in questa materia, sebbene di natura politica essendo in questione un diritto, nessuno dei contendenti può nè

deve fruirne finchè il giudizio definitivo non sia pronunciato.

Non avviene lo stesso anche per le elezioni al Senato? Il Corpo che per Statuto ne ha il diritto sceglie il suo Candidato, sottopone al giudizio del corpo senatoriale le ragioni della sua scelta ed i titoli del Candidato suo, e questo non vi è chiamato a prestar giuramento, non acquista diritto ad entrare nella magna aula, a prendervi la parola, a votarvi, se prima non è intervenuto il giudizio del Senato stesso, del Corpo che ha diritto di giudicare. Perché mai tanta disparità di procedura e di norme fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento? Riesce difficile l'intenderlo, e quindi maggiormente risalta l'erroneità del procedimento che si usa oggi per la concessione del diritto di Deputato.

**

Vediamo ora quale situazione venga fatta ai due contendenti, ai due aspiranti o candidati, tali essendo finchè sull'uno o sull'altro non siasi emanata la definitiva sentenza. Per prima cosa va notato il vantaggio che sopra il suo competitore, cui si chiudono le porte del Parlamento, acquista in una contestata elezione quel cittadino che, pendente un giudizio sulla sua elezione, fu lasciato sedere e funzionare quale Deputato, mentre, come fu dimostrato, la posizione di amendue dovrebbe essere ritenuta pari.

Nessun dubbio che pel fatto che l'uno funziona come deputato acquista una notevole influenza morale sul corpo elettorale, che da lontano ne segue le azioni, che lo vede prender parte ai lavori, che ha campo di giudicarne il valore, che misura l'interesse da esso preso ai bisogni del collegio, che lo vede chiamato agli onori di una commissione parlamentare e via via. Mentre che il candidato, al pari dell'eletto contestato, finchè non sia pronunciato il giudizio, oltre che non gode di tutti questi vantaggi morali, se viene proclamato il ballottaggio dalla Giunta e dalla Camera, si trova sprovvisto in faccia al Corpo elettorale di quella autorità, di quella influenza, di quella simpatia che tanto può giovare invece nella seconda prova al suo competitore.

E ancora: dal sedere in Camera, comunque poniamo ingiustamente, l'uno dei due ha il modo di acquistare autorità e simpatia presso il Governo e presso la Camera; ha l'opportunità di seguire da vicino lo svolgersi della

causa sua nell'istruzione; può procurarsi influenze utili nei Colleghi, nel Ministero, se velete anche leali. ma pur sempre influenze a suffragio della sua causa; ha campo di esplicare la sua azione, di portare elementi diretti e personali di difesa e di offesa; si porta alla Capitale quante volle crede utile alla sua causa senza sacrifici pecuniari. Vantaggi e condizioni tutte che mancano, o sono almeno d'assai minori, e che solo può procurarsi con disagio e sacrificio il competitore tenuto ancor fuori dalla Camera: differenza infine di situazione fra i due contendenti, a danno dell'uno e a favore dell'altro, che non può essere trascurata e che dobbiamo avvertire per il ben dovuto provvedimento.

Per di più; non è forse nei primi due o tre mesi di una nuova legislatura che avvengono le maggiori e più acute discussioni, sostenute col maggior accanimento a seguito di lotte combattute? che dal Ministero si pongono innanzi i primi voti di fiducia, i più importanti, provocati dal bisogno di contar la maggioranza a proprio sostegno, combattuti dalla minoranza nella speme di provocar crisi, di afferrare il potere? Ebbene il proclamato ma contestato che sta in Parlamento due, tre, cinque mesi, ed è chiamato a prender parte a queste prime più importanti battaglie, dà voti che contano ed hanno valore grande relativamente al momento in cui li dà, mentre non si possono considerare come legali e legalizzati; e tutto questo senza che il suo diritto sia ancora giudicato e sanzionato, e mentre uguale diritto d'altro competitore attende di essere discusso.

Intanto, se vi dovrà essere ballottaggio per annullamento di elezione, il voto dell'elettore di quel collegio non si esplicherà certamente con libertà e schiettezza, non sarà così vergine, direi, da preconcetti come se si trattasse di un ballottaggio proclamato dalle Presidenze dei seggi elettorali: poichè nel primo caso, a diversità del secondo, l'animo dell'elettore non può sottrarsi interamente alla influenza morale che esercitò la condotta del proclamato mentre sedette in Parlamento: e tanto più questa influenza si farà sentire se la condotta sua sarà stata buona, efficace, intelligente, se il suo rappresentante appartenendo alla maggioranza della Camera avrà cooperato alle vittorie prime da questa ottenute nelle prime e più importanti discussioni.

Vediamo la questione sotto un altro aspetto. Se il proclamato, sedente in Camera, appartiene alla minoranza può

darsi che egli si trovi in uno stato poco invidiabile di certo.

Per quanto fermo e saldo nei suoi principi esso non può a meno d'avvertire che uno o più voti dati contro il Ministero, contro la maggioranza, possono accrescergli le opposizioni, diminuirgli la simpatia da parte della Giunta, nella quale preponderano sempre le forze della maggioranza parlamentare: possono infine rendergli più difficile la aggrudicazione del diritto che per se reclama e che difende, può darsi che egli si senta meno libero di quanto vorrebbe.

Legato al proprio *io*, come ognuno lo è, nei momenti risolutivi può trovarsi perplesso fra il far violenza alle sue convinzioni in una singola questione nel proprio interesse elettorale, e l'abbandonarsi a sistematica opposizione per apparire più fiero e aperto sostenitore del partito cui appartiene, a fine di non sembrare menomamente debole di fronte ai suoi amici e correligionari. È uno stato psicologico che ha le sue difficoltà, che ha le sue spine, e che come tale desta interesse e considerazione. E il giudizio dei Colleghi od almeno di buona parte di essi quale può essere, comunque tacito? Sfavorevole e di diffidenza se non avrà votato col partito suo in una data questione ancorchè in piena coscienza dissidente da esso: sferzante e quasi offensivo se lo avrà seguito in ogni votazione, credendo l'abbia fatto contro coscienza e per interesse personale.

Possiamo noi trascurare l'agitazione che si mantiene viva nei partiti e nei gruppi parlamentari finchè dura l'incertezza sulla sorte del compagno contestato? è una agitazione che non lascia all'anima la calma necessaria alla proficuità dei lavori, che mantiene diffidenze, dicerie, antipatie personali. Del pari non è possibile disconoscere che al proclamato contestato vien fatta una posizione assai dura in faccia ai suoi compaesani e al Paese stesso: figuratevelo discutere, votare, funzionare da Deputato per tre, quattro mesi, poi un bel giorno messo di nuovo in concorrenza col suo competitore, scendere in ballottaggio e per avventura cadere in questo, dover abbandonare il seggio occupato! Non vi pare questo uno stato insopportabile e che dovrebbe prevenirsi in qualunque modo?

E tutta questa condizione di cose a che si deve? Al principio, per me erroneo, che il proclamato è il rappresentante della maggioranza. Ma si chiede subito è dessa la vera maggioranza, ne siete sicuri? No, tanto è vero che quella

maggioranza è contestata, è posta in dubbio: che può diventar minoranza dietro nuova computazione e valutazione delle schede; il che non di rado avviene.

Neppure è trascurabile l'altra considerazione offertaci dalle categorie dei Professori, degli Impiegati e degli Ufficiali dell'Esercito e della Marina che siedono in Camera contro ogni ragione e diritto per effetto della legge delle incompatibilità che stabilisce il numero effettivo di rappresentanti cui ciascuno delle suddette categorie di salariati ha diritto.

In questi casi il lasciare che un numero maggiore del tollerato rimanga anche un'ora in Camera non è soltanto un'arrecare lesione al diritto di un terzo, di quello che potrà esser chiamato candidato dal collegio d'onde viene il salariato che è in soprannumero: ma a mio avviso è un vero abuso, uno sfregio alla legge, la quale nello stabilire tassativamente e in prevenzione il limite di tolleranza pel numero di militari, impiegati e professori aventi diritto alla rappresentanza, nell'ordinare che non uno in più vi rimanga, fosse per un sol giorno, voleva prevenire due inconvenienti che derivano dal negligerla: primo che, in luogo d'esercitare un diritto negato ai salariati in soprannumero, non tralasciassero di esercitare nei loro uffici singoli quel dovere cui sono obbligati dalla loro veste di impiegato, di ufficiale dell'esercito e della marina, di insegnante; secondo che le amministrazioni, cui questi appartengono, non siano obbligate durante la loro illegale e ingiustificata assenza od a chiamare al singolo loro posto ed incumbente persona di ordine inferiore nella gerarchia e nella esperienza, od a lasciare un vuoto con danno in ambo i casi della pubblica cosa.

E qui parmi d'aver finito di analizzare la ingiustizia, l'errore, le serie conseguenze derivanti dal modo attuale di trattare e considerare la situazione creata da una elezione contestata.

Chi sa quante volte, da quanto tempo e da quanti si è lamentato questo errore! Eppure da un lato il Paese, che questo vede e giudica colla sua indipendente e schietta coscienza, lasciò camminasse fino ad oggi immutato il sistema: mentre da un altro lato il potere legislativo non si risolve, pur vedendone di certo la ragionevolezza, a togliere tale ingiusta disposizione; eppure dai partiti contendenti non si protestò mai energicamente, perchè ora fu

l'uno ora fu l'altro che da tale ingiustizia ha fruito ed ha ritratto vantaggi e forza.

Diciamolo subito: nelle contestazioni il vincere non sta nel numero dei seggi ma sta nella qualità e nel valore delle persone, nella soddisfazione di nuove vittorie del partito.

È ormai tempo che finisca questa che chiamerò licenza ingiustificata; è tempo che vi si ponga rimedio, che venga stabilita una procedura più giusta, più conforme a ragione; e la nuova procedura a mio avviso si concreta in questa formola: « *Nessun candidato proclamato dal Collegio può esercitare il proprio mandato fino a tanto che la contestazione sollevata dagli elettori o dai Tribunali contro quella proclamazione non sia istruita e giudicata; a nessun candidato proclamato e contestato è data facoltà di sedere in Parlamento fintanto che il giudizio sul contestato diritto fra i due contendenti non sia stato pronunciato dal competente definitivo Tribunale giudicante* ».

* * *

Ed ora vediamo se il Tribunale che attualmente è chiamato a risolvere le contestazioni vada esente per la sua natura ed origine da qualunque taccia di incompetenza e di incompatibilità.

Io non esito un minuto a ritenere scorretto il permettere che sia chiamato a far da tribunale in tale materia lo stesso Parlamento, e per esso una Giunta costituita da Deputati, nella quale preponderano com'è naturale gli elementi della maggioranza della Camera, e che per questo solo fatto può essere sospettata di parzialità nei propri giudici, di favoritismo nella valutazione dei documenti che presentano le parti contendenti, di cedevolezza alle pressioni amichevoli dei Colleghi di parte propria e del Governo che sostiene.

Conveniamolo: se in ogni vertenza privata e pubblica intervengono ad influire sopra qualunque risoluzione una quantità di elementi e di interessi, figuriamoci poi in quale larga misura debba ciò verificarsi in materia politica dove s'aggiunge, quasi indispensabile, anche la passione.

La bandiera del partito cui si appartiene è tanto più cara quanto più ha costato, di quanti più sacrifici fu cagione il trionfo del proprio partito, della propria bandiera; è trionfo di noi stessi: v'è una parte di egoismo anche in questo eroismo, che alla lotta ci conduce.

Può esser sfuggito, a chi vede con acutezza d'occhio, il fatto che talune Giunte per le elezioni ritardarono talvolta più settimane e mesi la trattazione di una causa per lasciare che una delle due parti abbia maggior tempo per preparare gli elementi di difesa? può del pari sfuggire la precipitazione colla quale taluni giudizi si pronunciarono senza attendere che reclami in corso, e saputi in corso, le pervenissero? può forse essere assolutamente negato che al partito preponderante convenga di prorogare d'assai il giudizio onde rimanga più a lungo in Camera il deputato *sub iudice* perchè, se non il voto suo, l'influenza almeno della parola sua e della sua capacità si facciano sentire a favore della maggioranza cui appartiene? E viceversa può del pari essere assolutamente negato che alla maggioranza della Giunta convenga prestamente pronunciare giudizio di annullamento quando il deputato, la cui elezione è in causa, di valore riconosciuto appartenga al partito d'opposizione?

Oggi che si va cercando in ogni ufficio le incompatibilità onde rendere sempre più indipendenti il giudizio e il voto in questione d'ordine pubblico, più che mai evidente appare questa della Camera che deve giudicare i titoli dei propri componenti, costituita com'è e funzionante per virtù di principii e di partiti d'ogni gradazione.

Nel mondo politico le cose sono andate e andranno sempre a un modo: la politica è quel che è, non sarebbe tale se se ne mutasse la faccia: essa si basa sul trionfo delle idee a mezzo degli uomini: ogni suo studio è diretto a far trionfare la maggior parte degli uomini che di quelle idee sono difensori o per convincimento o per ragioni personali: trionfa il partito che meglio, più validamente, più coraggiosamente e col maggior numero di militi sa combattere.

In politica sfido io il più onesto a sapersi difendere dalla voce interna che gli sussurra: « sostieni il tuo partito, i tuoi uomini ». E d'altronde ogni fede esige ardore, senza di che non è fede sentita: e si può essere equanimi quanto si vuole, ma non si può far tacere, quanto si dovrebbe, la passione data dalla fede in un principio.

Io sono dolente di pensare e dire simili cose, ma debbo ubbidire alla verità dei fatti od almeno alla convinzione che i fatti lasciano sempre nell'animo degli elettori, degli eletti e del Paese quando, in una nuova legislatura, ci troviamo al difficile e lungo periodo della verifica dei poteri.

Messa in chiaro la incompatibilità morale della Giunta parlamentare, facile riesce il dimostrare la incompetenza sua nel portar giudizi di indole legale, nell'istruire una causa, nell'applicare i criteri di legge con assoluta equanimità, spogliandosi da ogni preconconcetto, da ogni passione.

Nella Giunta si possono bensì trovare compresi dei giureconsulti, che si contano in bel numero nel Parlamento, e qualche magistrato: ma la maggioranza sua è disadatta all'ufficio di giudice nello stretto senso della parola, non ha pratica di questioni legali, e ad essa servono unicamente il buon senso quando non sia fuorviato da spirito di parte: e, per quanta affinità abbia il giureconsulto con argomenti di legge, pure non può esser riconosciuta in lui quella abilità, quella pratica, quella esperienza, che sono necessarie all'ufficio tassativo cui è chiamato, di condurre cioè un processo di causa legale o di causa penale; a taluno occorre unicamente il buon senso che solo non basta in queste vertenze; per i più è guida nel giudizio lo spirito di parte. Infine, la convalidazione di un Deputato, potendo presentarsi sotto molti aspetti, le decisioni che da una Giunta parlamentare devono essera pronunciate non potranno avere tutta la garanzia voluta, dal momento che la maggior parte dei componenti di quel tribunale hanno poca o nessuna dimestichezza colla applicazione retta delle leggi, più facilmente possono sentire e quasi aver bisogno dell'influenza delle opinioni altrui e meglio di quelle colle quali dividono in tutto od in parte le idee di ordine politico.

Tanto maggiormente poi si fa sentire questo difetto di pratiche cognizioni giuridiche quando si tratta di istruire un processo penale, di condurre una inchiesta in tutte forme per denuncia di broglio, di pressione, di corruzione.

Sopra questa incompetenza del Deputato in genere chiamato a far parte del corpo che giudicar deve la validità di una elezione avrò campo a ritornare e sviluppare altri argomenti che verranno in aiuto di questa tesi.

**

Poichè adunque, come parmi aver dimostrato, la Giunta parlamentare, tribunale di prima istanza, e la Camera, tribunale di seconda istanza, peccano incontestabilmente di incompatibilità, perchè nelle vertenze fanno da *giudice* e da *parte*: poichè non godono intera la competenza d'indole giuridica, e non possono trovarsi in condizioni favorevoli

per sbrigare presto, come si conviene alla natura della cosa, la soluzione delle contestazioni; vediamo a chi si possa affidare questo delicato ufficio con migliori garanzie.

Escludiamo subito che lo sia il Senato, il quale in materia di Camera elettiva e legislativa, non ha alcun diritto ad accampare, anzi porterebbe a conflitti gravi, e per di più non saprebbe sottrarsi alle stesse accuse di spirito partigiano, di debolezza che si addebitano alle Giunte formate da Deputati.

Escludiamo del pari il Consiglio di Stato, prima di tutto perchè non può andar esente tutt'affatto dalle accuse o supposizioni che si elevano pel Senato: poi perchè anche membri del Consiglio di Stato siedono in Camera e quindi quest'autorità farebbe qui da *giudice* e da *parte* ancora.

Non ci rimane che rivolgere il pensiero all'Autorità Giudiziaria, alla Magistratura: ed è precisamente per essa che io penso molto le maggiori ragioni, i migliori titoli per esser chiamata a risolvere le vertenze d'indole elettorale, per compiere un sì delicato ufficio.

**

Costituendo un tribunale di magistrati per la verifica dei poteri, possiamo noi sperare che siano evitati od almeno attenuati gli inconvenienti, gli errori, le difficoltà che si rimproverano alle Giunte parlamentari in genere?

Io lo penso e lo credo, e comincerò a vedere se nei Magistrati si trovi eguale grado di incompatibilità morale come la è nel Deputato. Un corpo di Magistrati non ha nè carattere nè indole assolutamente politico: può bensì, come qualsiasi cittadino, interessarsi vivamente alle questioni e alle persone politiche, ma non ha quei legami d'ordine, che tengono insieme i Deputati di un partito, che li tengono solidali delle loro parole ed azioni in Camera, e quindi per questo lato hanno una superiorità di indipendenza indiscutibile, almeno di compatibilità che contrasta grandemente colla incompatibilità di cui si può e si deve incolpare il corpo parlamentare nell'ufficio di verifica dei poteri.

Cominciamo dal dire che il Magistrato è libero dai vincoli di amicizia e di correligione politica che legano fra loro i Deputati di ogni partito: per cui hanno un valore relativo le considerazioni, le convenienze, i riguardi di partito prevalenti spesso nei giudizi delle Giunte parlamentari nelle quali una maggioranza è sempre arbitra; su di lui le

lungaggini volute, gli artifici studiati a favore dell'uno più che dell'altro contendente hanno molto minore influenza.

E se questo non basta, s'aggiunge pur anco, a suo favore, la superiore *competenza* che la Magistratura ha sulle Giunte costituite da uomini parlamentari: competenza che non viene meno pel fatto che le cause per elezioni contestate sono di indole politica, poichè nella essenza loro in nulla sono dissimili dalle civili e dalle penali.

Infatti in talune di esse, anzi nella maggior parte è in questione un *diritto*, in tali altri, le meno numerose per vero, si tratta di un *reato*.

In tesi generale comincio dal dire che nel Magistrato v'è una abitudine a tenersi superiore ai preconetti, alle personalità, al sentimentalismo più che in qualsiasi altro ordine di cittadini; e questa è già una suprema qualità che aggiunge garanzia e valore ai suoi verdetti.

In tesi particolare poi è innegabile assolutamente nel Magistrato una competenza nell'interpretazione della legge per ogni verso superiore a quello di un corpo di Deputati costituito in Giunta parlamentare.

E questo può sostenersi anche se la Giunta Parlamentare fosse tutta costituita di giureconsulti, di avvocati.

Il giudice non si preoccupa punto o assai poco dell'elemento equitativo, e tende piuttosto alla rigorosa applicazione della legge, eccedendo anzi, per l'abitudine del processo logico a cui è portato dalla sua istessa funzione, a far prevalere il senso letterale anzichè lo spirito, l'essenza razionale della legge.

L'unico dato certo, positivo che sta davanti al giudice è la legge; e il giudice, sempre diffidente davanti ai fatti ai quali deve applicarla (perchè la verità dei fatti non è quasi mai così assoluta come la verità obiettiva del dettato legislativo) è naturalmente ritroso ad ammettere quelle mitigazioni e quei temperamenti di cui pur sarebbe suscettibile il rigore della legge, e che si adotterebbero quando non restasse alcun dubbio che il *summum jus* diventa *summa injuria*.

Ne viene che il tecnicismo d'interpretazione e d'applicazione della legge da parte del giudice si differenzia notevolmente in linea pratica dal tecnicismo di interpretazione e d'applicazione del giurista, tanto più se il giurista è anche professionista e patrocinatore di professione.

Viene ora un'objezione che a tutta prima ha sommo

valore, e cioè il sospetto di corruttibilità del Magistrato davanti alle pressioni e minacce che gli possono venire dal Governo, interessato nelle vertenze politiche.

Questo dubbio, se vale per la Giunta parlamentare può valere anche per la Magistratura: è vero; ma la portata, la facilità sono eguali? le condizioni sono pari per ambo i casi?

Io non credo avanti tutto alla corruttibilità quale s'è voluta accampare e quale si intende generalmente nel Magistrato; inclino meglio ritenerlo talvolta timido, timoroso, pieghevole, servile alla persona del Ministro, del Deputato, del superiore, non più in là di questo.

Per quanto possa mettersi in dubbio l'indipendenza del Magistrato, per promesse di avanzamento e di vantaggi che gli vengano dal potere, interessato ad influire sulla Commissione giudicante i titoli dei proclamati, un calcolo materiale basta a distruggere ogni inquietudine: infatti può avere forte presa il Governo sul cospicuo numero di giudici, di consiglieri e di presidenti che sarebbero chiamati al lavoro di selezione? può il Governo avere in mano da soddisfare tante promesse quante se ne esigono per accontentare i supposti appetiti di un così largo corpo di magistrati, chiamati all'ufficio di Giunta elettorale? Via: lo spingersi fino a tal segno non è possibile per quanto si sia pessimisti.

E dato anche non si voglia o non si senta di trovare maggiore indipendenza nel Magistrato, a confronto del Deputato, in questo ufficio politico, rimarrà pur sempre la grande superiorità del primo sul secondo nel trovare i veri criteri di un giudizio, nel trovare le vere ragioni per l'aggiudicazione di un diritto siccome parmi aver già dimostrato ad esuberanza; e rimarrà ancora la presunzione fondata che il Magistrato assai meno che il Deputato si lascerà trascinare nel suo giudizio da spirito di politica e di parte, da legami personali col corpo parlamentare, col candidato.

Qui giunto io reputo aver sviscerata sufficientemente la materia sopra tutti i punti di vista possibili, se non con abilità, in me pochissima, almeno con animo spoglio da ogni preconconcetto; e vengo a delineare il modo con cui il progetto mio dovrebbe estrinsecarsi per raggiungere i vantaggi che in più punti del mio lavoro feci risaltare.

Compiuta la votazione, affidato ai Giudici come Presidente dei seggi, l'ufficio di proclamare l'eletto, a seconda della

vigente legge elettorale, ecco cominciare il funzionamento del nuovo organismo e cioè la *Giunta delle elezioni costituita da Magistrati*.

Se non che a questo riguardo un'ultima considerazione di grande importanza mi fa ritornare un passo addietro per rammentare come alle attuali Giunte delle elezioni, faccia spesso difetto il tempo per compiere un lavoro che esige prontezza d'esecuzione, perchè non sia di troppo protratto l'errore del lasciar in funzione chi non è investito legalmente di una carica.

Infatti le sedute parlamentari, le commissioni, le riunioni di maggioranza e minoranza, lo studio degli argomenti in discussione, gli affari privati e le esigenze della famiglia lontana e le vacanze parlamentari, sono circostanze tutte che concorrono a togliere ai membri di una Giunta il tempo utile e necessario per sbrigare sollecitamente le vertenze delle elezioni contestate.

Cagioni queste di un ritardo che ad esempio in alcune legislature si protrasse di quattro, sei mesi e perfino oltre ad un anno, e che non si farebbe sentire menomamente sui Magistrati e sopra una Giunta da essi formata: per la quale il lavoro sarà continuo, non distratto, sollecito, e tanto più presto raggiungerà lo scopo ultimo, quello di risolvere una situazione incresciosa per i due contendenti e per i partiti cui appartengono.

Quando poi avrò specificato il modo nel quale io penso debba funzionare un corpo di Magistrati nella verifica dei poteri, ancor meglio apparirà come se ne abbia il vantaggio, non indifferente, della sollecita soluzione delle vertenze.

Abbiamo veduto tutti i difetti dai quali va compagno l'ufficio della Giunta parlamentare nella verifica dei poteri; vedemmo per quanti lati tali difetti, pur non essendo del tutto evitati, si riscontrino in una misura assai minore in un Tribunale di Magistrati esercitanti lo stesso ufficio: vedemmo pure come, essendovi in quello maggiori garanzie nel compiere l'incarico della revisione dei poteri, si possa concludere che ragione, convenienza e giustizia, additino questo nuovo provvedimento come migliore di quello oggi in effetto.

Vengo ora alle obiezioni che si possono muovere al progetto e che io anticipo.

Fra le più valide si ha quella che muove dall'articolo 60 dello Statuto, dove è detto che « ognuna delle Camere, Senato e Parlamento, è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri Membri. » Il che condurrebbe a credere che, data la ritrosia, non giustificata, a portare modificazioni sostanziali alla legge fondamentale dello Stato, quasi fosse arca santa e infallibile, non è possibile riforma alcuna circa il modo di giudicare le elezioni contestate.

Se non che nello stesso Statuto havvi quanto basta per dichiarare erroneo il concetto della immutabilità nella materia in discorso.

Infatti l'articolo 61 susseguente stabilisce che « il Senato come la Camera dei Deputati determinano per mezzo di un regolamento interno il modo secondo il quale abbiano da esercitare le proprie attribuzioni. » Dal che si vede come, pur mantenendo fermo alla Camera il diritto fondamentale, lo Statuto stesso lascia libero ad essa il modo di esplicarlo, e questo a mezzo di norme regolamentari interne le quali, come si sa, sono mutabili per volere della Camera, e lo debbono essere per naturale evoluzione delle idee e della società, come per le condizioni speciali dell'ambiente e dei tempi.

Cade dunque internamente l'obiezione, in apparenza, la più forte per virtù dello stesso Statuto.

Veniamo ad un secondo argomento in contrario, quello che muove dal ritegno di ledere la dignità della Camera, di costituire quasi una sua *diminutio capitis*.

Questo può bensì sembrare a prima vista; ma se noi ammettiamo, come credo si possa ammettere senza difficoltà e in onta ai maggiori scrupoli, che il metodo attuale per la verifica dei poteri può essere migliorato in quanto si riflette alla incompatibilità, alla poca competenza giuridica, alla lentezza della procedura, agli elementi molti che la circondano falsandone la correttezza; se noi, dico, ammettiamo tutto questo, non possiamo a meno di trovare giustificazioni che largamente fanno perdere il valore alla creduta diminuzione di autorità perpetrata a sfavore della Camera elettiva.

Se non che io aggiungo: non si vuol tener conto del vantaggio che, sostituendo al Deputato la magistratura, deriva alla Camera, la quale così va a sbarazzarsi di un rompicapo, di un lavoro penoso, di una responsabilità, fonte di noje, di disgusti, di inimicizie, di calunnie, di sospetti, a danno di chi l'ufficio esercita?

E d'altronde come nessun privato può esimersi dal debito di far tacere un sentimento personale davanti ad un pubblico interesse, tanto meno lo può un corpo morale qual'è il Parlamento, il cui compito principale, altissimo, e dal quale ritrar deve tutta la sua grandezza, è quello di dedicarsi interamente al bene di questa, alla giustizia, alla verità, correggere gli errori degli ordinamenti in tutta la misura possibile. Sacrificar se stesso per una causa buona, per una questione di ordine generale, non è perdere autorità, è guadagnarne, è rialzarsi moralmente in faccia al paese.

Se poi, per rifiutare una riforma all'attuale procedura della verifica dei poteri, vogliamo appigliarci al criterio della consuetudine, diciamo subito che solo le buone consuetudini vanno conservate, e che è dovere invece il sostituire nuovo e migliore indirizzo al vecchio quando questo più non risponde ai tempi, ai bisogni, al pensiero moderno.

Noi italiani siamo troppo avvinti alle tradizioni, troppo paurosi e restii al nuovo in qualunque ordinamento: e se la prudenza è saggia consigliera, la timidezza e la paura tolgono ogni energia, fanno andare a ritroso.

E d'altronde non abbiamo noi già recentissimi esempi di riforme introdotte nell'ordine amministrativo e politico, le quali tolsero ad un ente un diritto da esso acquisito per legge ed esercitato da lungo tempo per affidarlo ad altro che si riteneva più competente, anzi meno incompatibile?

Esistevano due tribunali giudicanti per le elezioni amministrative, il *corpo elettorale*, rappresentato dai Presidenti delle sezioni e pur essi cittadini elettori ed il *Consiglio comunale*; in conseguenza della nuova legge elettorale vennero affidati, l'ufficio di Presidenza dei seggi quello di primo giudizio all'autorità giudiziaria, e l'ufficio di Tribunale di seconda istanza alla Giunta amministrativa.

Ora, non fu questo un derogare alla consuetudine e nel medesimo tempo portare una profonda *diminutio auctoritatis* all'elettore e all'eletto? e perchè? perchè dopo lunga esperienza da tutti si sono riconosciuti gli inconvenienti portati

dal lasciar adempiere un ufficio a chi vi è incompatibile ed incompetente.

L'ostacolo adunque della consuetudine non regge, non può essere accampato in questo caso dove, come già in altri della medesima natura fu provata la ragionevolezza e la giustizia di sostituire l'autorità giudiziaria al deputato in una funzione pubblica politica.

**

Ed ecco la modalità colla quale penso dovrebbe svolgersi la riforma che quì propugnai con molteplicità di argomenti, non senza dichiarare subito che la mia formula è una fra le tante possibili, e ad essa rinuncerei facilmente appena se ne proponesse altra migliore per pratica applicazione e per efficacia.

In ogni capo-luogo di Provincia il Presidente e due Consiglieri di Tribunale civile e correzionale, da un'urna nella quale è posto il nome di tutti i Presidenti e da altra col nome dei Giudici di Tribunali di quella stessa Provincia, estraggono a sorte il nome di quattro Giudici e di un Presidente di Tribunale. Questi cinque funzionari siedono in permanenza come *Giunta giudiziaria di prima istanza per la verifica dei poteri parlamentari*; ricevono da tutti i Collegi della Provincia i documenti relativi alle elezioni e i reclami sporti contro le avvenute proclamazioni.

Comincia questa prima Giunta giudiziaria a pronunciarsi sopra tutte quelle proclamazioni, e sono le maggiori, contro cui non si elevarono opposizioni: poi passa a quelle contestate per valutazione erronea sul numero e sulla legalità delle schede; su quelle che debbono essere annullate per eccedente numero di impiegati, professori, militari chiamati alla deputazione; su quelle da annullarsi per mancato ottemperamento alle formalità volute per una votazione; su quelle da annullarsi per età non legale del candidato; infine su quelle che la legge sulle incompatibilità parlamentari designa in modo evidente; sente le parti e le testimonianze e richiede i documenti necessari per l'istruzione. Gli interessati hanno diritto di presentare personalmente a questa Giunta le loro rimostranze.

Sono lasciate per ultime quelle di più difficile giudizio e poche contestate per corruzione, per influenze e pressioni manifeste, per le quali può occorrere e compirà una inchiesta sopra luogo nei Collegi.

Emessi i giudizi su tutte le elezioni contestate, le sentenze della Giunta giudiziaria vengono portate davanti al Parlamento, a questo *solo* intento, che possa dai Deputati eventualmente esser aggiunto all'istruzione del processo qualche nuovo elemento per avventura mancato alla Giunta giudiziaria di prima istanza.

Il giudizio di quest'ultima è comunicato dal Presidente alla Camera, e questa non lo discute nelle sue conclusioni e nella sua essenza, lo accetta o lo respinge col proprio voto dopo di avere messe in luce tutte le nuove circostanze di fatto di cui fosse in possesso e che non fossero state notificate alla Giunta giudiziaria.

Dato che il giudicato di questa sia rejetto dalla maggioranza, vienè costituito *una Giunta di seconda istanza*, che si potrà comporre nel modo seguente.

Il Tribunale d'Appello del capo luogo d'ogni Provincia si raduna: pone in un'urna il nome di tutti i Consiglieri che lo compongono, ne estrae a sorte quattro o sei (poco importa il numero). Questi, con a capo il loro naturale Presidente costituiscono la *Giunta superiore o di seconda e definitiva istanza*, cui è data piena facoltà di istruire nuovamente nei modi più convenienti le sentenze della Giunta di prima istanza rifiutate per voto della Camera: pronuncia su di esse in modo definitivo, nè la Camera ha diritto alcuno di contestare il suo giudicato, che *deve accettare senza restrizioni, senza discussioni*.

Non a caso, dissi e sottolineai queste ultime frasi: ho voluto prevedere un suggerimento che da taluni mi potrebbe venire: quello cioè di riservare alla Camera il diritto, non già di muovere opposizione e di rifiutare in linea di fatto e di diritto il giudicato della Giunta giudiziaria di seconda istanza, attesa la dimostrata incompatibilità e incompetenza della Camera stessa, ma il cittadino che *per tale giudicato* venne ritenuto avente il diritto legale di essere proclamato definitivamente eletto.

Il caso è unico, ed è quello in cui a detta persona manchi notoriamente la *rispettabilità*, ed a riguardo della quale potrebbe la Camera volere che, per la propria dignità non fosse ammesso nel suo seno, essendo cittadino che, pur legalmente eletto, non è accettabile perchè non gode della voluta rispettabilità, diversa dall'onorabilità, come suolsi intendere comunemente.

Ad esempio parrebbe che la Camera potesse rifiutare chi

ebbe sentenza di reato comune civile o criminale, chi cadde sotto l'imputazione di viltà, di tradimento verso la patria, chi ha la sciagura d'esser cretino o demente: e la Camera, in tale eventualità, potrebbesi ritenere giudice competente perchè chiamata a dare un giudizio di indole morale, e per di più giudice a piena compatibilità.

Ma sappiamo noi da quale spirito può esser dominato quel consesso in così difficile momento? sappiamo noi fin dove l'esaltamento può fuorviare il suo giudizio? da quali criteri, forse in nessun nesso col fatto e colla persona incriminata, può trarne il suo voto? La Camera è un corpo nel quale molteplici, troppo molteplici, elementi concorrono ad alterare il concetto puro, schietto di una questione: meglio è che ad essa non si presentino argomenti a molte faccie.

D'altronde alla Camera non mancano i mezzi di respingere moralmente un Deputato eletto per diritto e non accettabile da essa per assoluta mancanza di rispettabilità: è questione di scegliere il modo, che può aversi per personale e diretto attacco o per unanime dimostrazione del Parlamento.

Le due Giunte giudiziarie costituite e funzionanti nel modo anzidetto presentano, oltre ai requisiti morali più volte citati, anche i vantaggi di economia di tempo e di spesa per lo Stato.

Economia di tempo perchè, non perseguitate dalle pressioni, dalle raccomandazioni di alcuno, come avviene per una Giunta parlamentare, possono compiere il loro lavoro continuatamente senza interruzione, tranquille, serene, di null'altro preoccupandosi che dei fatti, della giustizia, del diritto vero e in sè stesso: per di più ad esse sarà reso maggiormente agevole la ricerca dei fatti e delle persone che in questi avranno avuto azione, perchè, risiedendo nel capoluogo delle Provincie, si trovano meno distanti dal punto in cui i fatti stessi si svolsero, possono più facilmente essere edotti delle circostanze e delle condizioni di luogo che vi influirono, e possono chiamare le testimonianze necessarie con minor disagio di queste e con maggior prontezza della procedura.

Economia di spesa perchè, a differenza di quanto avviene per una Giunta parlamentare la quale da Roma deve muovere ai diversi punti di tutto il Regno, le due Giunte giudiziarie risiedendo nel capoluogo di ogni Provincia hanno

brevi distanze per recarsi ai Collegi dove compiere le inchieste, vi impiegano così un minor tempo. Nè si taccia il minore impegno che trae seco il muovere una deputazione di Rappresentanti della Nazione in confronto del retribuire, comunque debitamente, un consesso di Impiegati giudiziari.

Anche per le opzioni fra l'impiego e la Deputazione la creazione della Giunta giudiziaria torna utile assai: quelle opzioni sono richieste con molto ritardo per ragioni di convenienza, di riguardo, di influenze rispettate od almeno tenute in silenzio dalla Giunta parlamentare. La legge al riguardo colla riforma richiesta avrà quindi una applicazione più pronta e più rassicurante.

Potrebbe taluno preferire che le due Giunte giudiziarie risiedessero nella Capitale del Regno e fossero costituite da Magistrati tutti residenti in Roma, anzichè crearne tante quanti sono i capoluoghi di Provincia, come io propongo. Ma è facile vedere il vantaggio di questo secondo metodo, quello cioè di sottrarre i due corpi giudicanti dalle influenze e noje che loro infliggerebbero il Parlamento e il Governo, e di dare assai minor appiglio a dicerie, ad insinuazioni e calunnie: condizioni che si farebbero sentire senza dubbio e in misura non poca se proprio nel massimo centro della vita politica le Giunte giudiziarie dovessero compiere il loro lavoro di Giudici per tutte le elezioni contestate.

Qui militano, come nel confronto testè fatto fra Giunta parlamentare e Giunta giudiziaria, le stesse considerazioni di economia di tempo e di spesa.

Addottando le modalità che propongo, nessun dubbio che il lavoro riesca più attivo, più sollecito, più facile, più completo e torni di minore aggravio allo Stato: nessun dubbio che le cause avranno brevissima durata, che con minor ritardo saranno proclamati i rappresentanti che, nelle elezioni contestate hanno il vero diritto alla rappresentanza nella Camera.

La riforma, che propugnai e vorrei vedere attuata nella nostra procedura in argomento di elezioni, non contiene un'idea nuova; non pretesi a tanto; mi prefissi solo di sviscerare il quesito per presentarlo sotto i molteplici suoi aspetti acciò meglio spiccasse la necessità di giungere ad altra soluzione meno ingiusta, meno illogica che non sia quella attualmente in corso.

In altri Stati vige un ordinamento per la verifica dei poteri, che ha per principio appunto quello di ritenere

incompetente il Parlamento nel giudicare il diritto di rappresentanza e che affida tale difficile compito alla Magistratura con pieni poteri; ora questo solo fatto basterebbe per renderci meno ritrosi nell'addottare una riforma per molti lati doverosa, tanto più che l'esempio ci è dato da una nazione sommamente maestra di praticità in ogni cosa, specie in materia di ordinamenti politici. Che se tale innovazione ha pure in se alquanti lati difettosi, indubbiamente però si può asserire che non ne abbia tanti quanti la procedura oggi funzionante per la verifica dei poteri.

**

Qui do termine a questo ormai lungo scritto, nel quale se ripetizioni vi si scorgono, devesi alla natura dell'argomento, al bisogno di sviscerarlo, di tradurlo in moneta corrente siccome si suol dire; e qui riassumo.

1.º Ingiustizia l'accordare le funzioni di Deputato a chi attende ancora la sanzione suprema del diritto al mandato: per cui devesi volere *esclusione dalla Camera del proclamato finchè il giudizio sulla contestazione non sia pronunciato.*

2.º Incompatibilità e poca competenza della Giunta parlamentare per la verifica dei poteri, come oggi è costituita: necessità quindi di sostituirla altro ente morale per giudicare le contestazioni.

3.º Affidare alla Magistratura l'ufficio di giudicare in fatto e in diritto le elezioni contestate, costituendo una *Giunta giudiziaria di prima* e un'altra di *seconda istanza.*

4.º La Camera soltanto col voto, non con discussione sul giudicato di prima istanza, potrà deliberare che una causa vada istruita in seconda istanza: accetterà poi senza alcuna restrizione questo secondo giudizio.

5.º In ogni capoluogo di Provincia si costituiscono *due Giunte giudiziarie*, che giudicano le controversie elettorali e compiono le inchieste nei Collegi sopra luogo: l'una delle Giunte è di prima istanza, ed è costituita da quattro Giudici di Tribunale, presieduti dal loro Presidente naturale: l'altra è di seconda istanza, ed è composta di quattro Consiglieri della Corte d'Appello, presieduti dal loro Presidente naturale.

6.º Le due Giunte accolgono i reclami verbali e scritti, sentono i candidati contendenti, assumono informazioni e

testimonianze, compiono tutte quelle pratiche che possono riuscire utili alla migliore loro istruzione.

La Giunta di seconda istanza accoglie tutte le notizie che la Camera avrà date nel rifiutare il giudizio di prima istanza, e se ne vale pel proprio processo e giudizio definitivo, inappellabile.

7.^o Constatato dall'una o dall'altra Giunta il reato di broglio, di pressione, di corruzione, la pratica è da quelle trasmessa al Procuratore del Re che procede di regola, senza che la Camera vi prenda parte alcuna.

A complemento di questo progetto di riforma nella procedura della verifica dei poteri, converrà, poi si dovranno formulare i regolamenti e le norme che le Giunte giudiziarie debbono seguire nella interpretazione del valore delle varie specie di schede (le bianche, le nulle, le contestabili, ecc.), poichè si sa che i criterii usati dalle Giunte parlamentari non furono sempre i medesimi nel giudicare e computare le schede contestate, e che la scheda tenuta per buona da una Giunta fu giudicata in un'altra nulla o contestata: e che parimenti talvolta dalla computazione finale furono escluse schede che per altre Giunte furono ritenute valide.

È ancora necessario che siano statuite norme positive sopra un'altro fatto, che pare oggi minacci di farsi frequente più che in passato: quello, voglio dire, delle dimissioni che, mentre la Giunta parlamentare sta istruendo una elezione contestata, presenta uno dei candidati in questione, quello che illegalmente si lasciò funzionare da Deputato.

Come mai può dare dimissioni da una carica un cittadino il cui diritto a quella è ancora sotto il giudizio di due tribunali, e nel nostro caso quello della Giunta parlamentare dapprima e della Camera di poi?

Dal momento che la Giunta è in corso di lavoro per scoprire le irregolarità e forse il reato commessi, come potrebbe il Tribunale giudicante sospendere l'istruttoria, non arrivare al giudizio conclusionale senza mancare ad un dovere contratto di fronte alla Camera, ai due contendenti, al Collegio elettorale, al Paese, di fronte in ultimo alla giustizia ed alla verità?

Io non declinerò qui le ragioni diverse e d'ogni natura che possono decidere il cittadino A, funzionante illegalmente da Deputato, a dare le dimissioni pendente un giudizio su di lui e sulla sua proclamazione: dirò solo che se si accettassero le dimissioni in tali circostanze si creerebbe

una posizione falsa e ingiusta all'avversario B tenuto fuori dalla Camera: questi ed il Collegio elettorale cui appartiene hanno diritto di sapere per quali motivi A viene per avventura o privato del privilegio di cui lo si lasciò godere o confermato nella onorifica carica di rappresentante della Nazione: e da un altro lato il Paese e il collegio elettorale debbono essere informati delle cause di annullamento imputabili all'uno od all'altro dei competitori, ai giudici che proclamarono l'esito della votazione, agli elettori stessi, alle influenze estranee al Collegio.

Non è giusto che si tenga assolto pel fatto di una dimissione colui che, avendo compiuto un errore od un reato, prevede che il giudizio del competente tribunale può essergli sfavorevole, giungergli sgradito e dannoso davanti ai suoi concittadini. La luce va fatta pubblica perchè di ragione pubblica è il fatto.

Anche questo particolare, che pare secondario, ha in sè stesso una nota morale meritevole d'ogni considerazione, deve avere una soluzione conforme alla ragione ed al diritto.

**

Io non so se le verità che qui rilevai vorranno essere sinceramente da tutti riconosciute e confessate: so però che per tutto quanto dissi nessuno può rimproverarmi d'esser stato mosso da spirito di partito, chè tutti i Parlamenti nella materia in discorso ebbero gli stessi errori, la stessa condotta, per naturale tendenza.

Io non so quanto l'opera mia in questa analisi potrà riucire utile allo scopo cui mira; non so ancora se, colla copia dei miei argomenti, avrò trascinato altri, pochi o molti, a dividere il mio pensiero.

Sta però inconfutabile il fatto che le cose, in materia di verifica dei poteri, non possono andare peggio, e che occorre rimedio pronto, se non si vuole che la Nazione finisca col negare ogni fede nella verità e nella giustizia dei reggimenti nostri.

Si facciano tacere i pregiudizi, l'ingiustificata venerazione per le tradizioni, l'esagerata e dannosa prudenza: i reggitori nostri seguano i tempi e le necessità loro, non dimentichino che le condizioni della vita pubblica sono oggi assai diverse e meno piane che per lo passato, e che quindi

occorre addattare a quelle gli interessi del Paese, le istituzioni, gli ordinamenti.

In questi concetti, in questa speranza, auguro che la voce dei buoni e degli imparziali si faccia sentire più fortemente di quella degli interessati; che fermamente e senza ritardo si voglia dai nostri legislatori il compimento di una riforma voluta dalla giustizia.

Sarà un beneficio di più, per quanto piccolo, conquistato con poco sacrificio, fra i molti e maggiori ai quali aspiravamo nei giorni in cui si combatteva per la libertà della Patria nostra.

Dott. MALACHIA DE-CRISTOFORIS.
